

COMUNE DI CITTANOVA

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO APPLICAZIONE ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI
- DETERMINAZIONI.



L'anno millenovecentonovantotto il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 15/2/99, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra/ordinaria ed in seduta pubblica di prima/seconda convocazione.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott. Francesco Morano**.

Sono presenti i consiglieri comunali, come risulta dal seguente prospetto.

N. d'ord.	Cognome e Nome	presente	assente	N. d'ordine	Cognome e Nome	presente	assente
1	IORFIDA LEONARDO	X		11	GIOVINAZZO GIROLAMO (1965)		X
2	PUGLIESE ANTONINO	X		12	MURATORI ANTONIO	X	
3	D'AMICO GIUSEPPE	X		13	IAPICHINO SALVATORE	X	
4	COSENTINO FRANCESCO	X		14	VALENSISE GIOVAMBATTISTA		X
5	CANANZI ROBERTO	X		15	ABENAVOLI SILVIA		X
6	COSENTINO FRANCESCA	X		16	SICARI DOMENICO	X	
7	ALBANESE VINCENZO	X		17	GIOVINAZZO GIROLAMO (1937)	X	
8	GANGEMI SILVIO	X		18	CAVALIERE GUSTAVO		X
9	CIARDULLO DOMENICO	X		19	CERASOLO BRUZZI ERNESTO		X
10	RETEZ FRANCESCO	X		20	GUERRISI FRANCESCO	X	

Presenti: N. 15

Assenti: N. 05

~~E' presente l'Assessore esterno CAVALIERE GIOVANNI che partecipa senza diritto di voto.~~

Partecipa il Segretario Generale Dr. Angelo Ciappina:
Assiste il Vice Segretario Dr. Alfredo Guerrisi.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142, riportati in calce al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218 che detta disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale ~~relativamente ai tributi comunali~~;

VISTO l'art. 50 della legge n. 449 del 27/12/97 che stabilisce che i Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare, prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.L.vo 218/97 citato;

VISTA la risoluzione del Ministero delle Finanze 8 aprile 1998, n. 25/E da cui si evince che l'accertamento con adesione può essere utilizzato quale valido strumento per ridurre il contenzioso anche nel campo dei tributi locali, semprechè il comune adotti apposito regolamento in base alla normativa citata;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Regolamento predisposto e composto di n. 11 articoli;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali composto di n. 11 articoli ed allegato alla presente quale parte integrante.

COMUNE DI CITTANOVA (RC)
Pag. N° 320
Pubblicato all'atto
del 21-6-08 al 6-9-08
IL MESSAGGERO COMUNALE



COMUNE DI CITTANOVA
Provincia di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI**



COMUNE DI CITTANOVA
Provincia di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di CITTANOVA, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e sulla base della risoluzione del Ministero delle Finanze 8 Aprile 1998, n. 25/E, che lo estende a tutti i tributi comunali, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre il contenzioso per tutte le parti in causa.

**Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
Esercizio dell'autotutela**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa per la definizione dell'accertamento con adesione a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, nel termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i 20.000.000= (Ventimilioni).
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 20.000.000= (Ventimilioni) , può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/1/1999
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROT. N. 532/FDIAV

Li 10 MAR. 1999

OGGETTO: Deliberazione del C.C. n. 12. del 22.2.1999.
Regolamenti applicativi concernenti addizionali ai tributi comunali

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Lecore.

Si comunica che questa Sezione nella seduta del 9-3-1999
ha preso in esame l'atto di codesto Ente specificato in oggetto, sul quale, con decisione
n. 342 r. v., si è pronunciata nei seguenti termini:


NON RILEVA VIZI

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
17 MAR 1999
Prot. N. 532/FDIAV
Cat. Clas. Fasc.

F.to IL SEGRETARIO
(dr. G. Balestrieri)

F.to IL PRESIDENTE
Dr. D. CALVERI

p.c.c.
IL SEGRETARIO
(dr. G. Balestrieri)



IL Presente Verbale viene letto , approvato e sottoscritto
IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to Dott. Francesco Morano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Angelo Ciappina

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 n. 142

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Li <u>19 FEB 1999</u> Il Responsabile del Servizio f.to <u>CAPO RIPARTIZIONE</u> <u>Amministrazione e Finanza</u> <u>DOSS. ELENA INFANTINO</u>	SERVIZIO FINANZIARIO Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Li _____ Il Responsabile del Servizi f.to Dott. Elena Infantino

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 26 FEB. 1999 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

VISTO: Il Capo Ripartizione. AA.GG:

~~Il Vicesegretario Comunale~~
(Dott. Francesco)

E' copia conforme all'originale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

IL SOTTOCRITTO CAPO RIPARTIZIONE AA.GG.
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE , IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8 giugno 1990 , n. 142

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.47 comma 2°)
- E' stata trasmessa, con lettera n. 2612 in data 26 FEB 1999 al CO.RE.CO. di Reggio Calabria per il controllo preventivo di legittimità.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3)
- E' divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dalla ricezione dall'invio dell' atto senza che il Co.Re.Co abbia comunicato il provvedimento di annullamento; (art.17 comma 40 legge 127/97)
- E' divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dai chiarimenti o dagli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co abbia comunicato il provvedimento di annullamento; (art.17 comma 42 legge 127/97)
- Avendo il Co.Re.Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40 legge 127/97)

IL CAPO RIPARTIZIONE AA.GG.

[Signature]